



Decreto Dirigenziale n. 184 del 10/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "FERRERO" S.P.A. . ATTIVITA': PRODUZIONE DOLCIARIA. SEDE OPERATIVA: SANT'ANGELO DE' LOMBARDI, LOC. PORRARA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 29 luglio 2009, n. 131, alla ditta in oggetto è stata rilasciata in via provvisoria, ai sensi di normativa previgente, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti per lo stabilimento di PRODUZIONE DOLCIARIA, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara, s. n.;
- CHE per lo stesso stabilimento con atto acquisito al prot. n. 0460968 del 13 giugno 2011 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, domanda d'autorizzazione per l'aggiunta nel ciclo produttivo di nuove lavorazioni, comportanti modifiche sostanziali con aggravio del carico inquinante;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "7" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) è in esercizio, come da predetta autorizzazione;
 - c) prevedendovisi modifiche sostanziali (spostamento in altro fabbricato del condotto "E10"; eliminazione del condotto "E17"; trasformazione in mero sfiato del condotto "E35"; asservimento del condotto "E30_A" al processo di marcatura laser), è da assoggettarsi agli adempimenti recati dall'art. 269⁶ della normativa predetta, limitatamente alle modifiche proposte;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0489104 del 22 giugno 2011 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 12 luglio, deserta in mancanza del quorum;
- CHE, riconvocata la Conferenza di Servizi al 28 luglio, in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, subordinandosi il rilascio del presente atto alla produzione di documenti "...relativi all'affidamento dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi, ad imprese autorizzate ai sensi delle norme vigenti...";
- CHE tale sospensiva è stata rimossa con la presentazione dello schema di riepilogo acquisito al prot. n. 0595420 del 29 luglio 2011;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0609440 del 4 agosto 2011;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0682010 del 9 settembre 2011 copia della ricevuta di versamento, operato dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 507,29 (euro cinquecentosette/29);

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE DOLCIARIA, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 29 luglio 2009, n. 131;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento, che annulla e sostituisce il D. D. 29 luglio 2009, n. 131;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "FERRERO" S.P.A., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE DOLCIARIA, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, loc. Porrara, s. n.;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio, limitatamente alle modifiche proposte;
- 6) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti (tenuto conto dell'adeguamento dell'autorizzazione alle sopravvenute norme vigenti), salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime, in uno a più completi schemi riepilogativi delle emissioni inquinanti;
- 8) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. l'accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, del rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "FERRERO" S.P.A., sede legale di Alba (CN), piazzale Ferrero, n. 1;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sant'Angelo de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)